

Prot.n.7/22-na

Circ.n.4/22

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Scuole dell'infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 11 gennaio 2022

OGGETTO: Rapporti di lavoro autonomo occasionale – novità

Il Decreto fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2022 (D.L. n. 146/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 215 del 17 dicembre 2021), ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

A decorrere dal 01/01/2022 infatti, almeno il giorno prima dell'inizio della prestazione occasionale, è indispensabile inviare tramite PEC una comunicazione all'ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) di competenza, indicando i dati del lavoratore autonomo e la data di inizio del rapporto di collaborazione.

La violazione di tale obbligo è punita con sanzione amministrativa da € 500 a € 2500 per ciascun lavoratore autonomo impiegato.

Si ricorda che, affinché il lavoro autonomo occasionale venga considerato tale, deve rispettare le seguenti caratteristiche:


1. è assolutamente indispensabile l'evidenza della "occasionalità" della prestazione e l'autonomia di svolgimento della stessa;
2. la prestazione deve essere inferiore ai 30 giorni annui;
3. il compenso deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%;
4. sussiste l'obbligo di iscrizione del lavoratore autonomo alla gestione separata INPS se il compenso annuo percepito supera i 5.000,00 €.

Cordiali saluti.

Responsabile Area Lavoro, welfare e contrattazione collettiva
Cinzia Parimbelli



Il Presidente nazionale
Giampiero Redaelli



PRIMA BAMBINI